

SUCCESSIONE: PAGAMENTO DELLE IMPOSTE MEDIANTE CESSIONE DI BENI CULTURALI

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo di riepilogare sinotticamente le disposizioni relative al **Pagamento delle imposte di successione mediante cessione di beni culturali.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE MEDIANTE CESSIONE DI BENI CULTURALI

L'articolo 39 del TUS (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, D. Lgs. 346/1990) consente agli eredi e legatari di proporre allo Stato il pagamento:

dell'imposta di successione
delle imposte ipotecarie e catastali
degli interessi
delle sanzioni amministrative

attraverso **la cessione allo Stato** di beni culturali vincolati o non vincolati e di opere o di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere



sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i Beni culturali e ambientali e all'ufficio del registro competente entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta.

La presentazione della proposta dà luogo alla sospensione dei termini per il pagamento dell'imposta, per permettere al Ministero di valutare l'opportunità di acquisire (o meno) i beni.

L'accettazione (o il rifiuto) dello Stato all'acquisizione dei beni/opere d'arte, oltre all'indicazione del valore e delle condizioni della cessione, viene stabilita con decreto del Ministero dei Beni culturali.

Entro due mesi dalla notifica del decreto il proponente dovrà comunicare al Ministero la propria accettazione (a pena di decadenza).

